



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**Seduta del 30-03-2019 n. 2**

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione D'urgenza in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria  
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
MANCINELLI	LORENZO	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Presente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
VECCHI	SIMONE	Consigliere	Presente

Presenti: 13  
Assenti : 0

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

LAURENZI LORIS  
CIMICA RICCARDO  
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- con il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, è stata istituita e disciplinata l'Imposta Municipale Propria;
- con il D.L. n. 201 del 06/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011, e con le modifiche ad esso introdotte dalla relativa Legge di conversione n. 214/2011, si è prevista l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 ed alle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legge stabilendo, altresì, l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- con il D.L. n. 16/2012 e con la relativa Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;
- con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) "*È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";
- con l'art. 1, comma 703, della citata legge n. 147/2013, viene stabilito che "*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*";

VISTO il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed in particolare gli articoli n. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale;

VISTA e RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04/07/2012 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU, come modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 32 del 30/10/2012;

VISTA e RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 25 dell'11/08/2014 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTA la seguente normativa:



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché, in particolare, per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 e 13 comma 13 del D.L. n. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce che *"È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/97 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;
- l'art. 1, comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), come modificato dall'art. 10, comma 4 quater, lett. a) del D.L. 35/2013, che testualmente recita *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni"*;
- l'art. 1, comma 380, lett. h) della medesima L. n. 228/2012, che abroga la previgente riserva allo Stato della metà del gettito sui fabbricati diversi dalle abitazioni principali, calcolato ad aliquota base, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 54 del 21/05/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 18/07/2013, con il quale si è stabilito, tra l'altro, che *"per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni"*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28/10/2013, che prevede *“Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”*;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 133 del 30/11/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 29 gennaio 2014, con il quale è stato disposto che *“Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per: a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 [abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616]; b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 [Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione]; c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 [Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio]; d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011”*;
- l'art. 56, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013, in ordine alla esenzione, dall'imposta municipale propria, dei fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che essi non siano in locati;
- l'art. 1, comma 21, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che, in materia di impianti e macchinari relativi agli impianti produttivi (c.d. “Imbullonati”), testualmente recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- l'art. 1, comma 22, della Legge 28/12/2015, n. 208 "A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21";
- l'art. 1, comma 24, della Legge 28/12/2015, n. 208 "Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016";

VISTE le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo ed impatto per il bilancio dell'Ente, contenute nell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che:

- al comma 13 dispone: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3";
- alla lettera b) del comma 10 prevede: "al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
- ai commi 53 e 54, indica: "..... Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

cento ..... Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento";

VISTO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad euro 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di euro 400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

VISTE le seguenti misure delle aliquote base, determinate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- 7,6 per mille (0,76 per cento): aliquota ordinaria di base da applicarsi a tutti gli immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumentare o diminuire fino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- 4 per mille (0,4 per cento): aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali (comma 7);

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari al gettito derivante dall'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad uso produttivo, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria del Comune per la parte eccedente il 7,6 per mille;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover continuare a garantire un gettito dell'imposta in oggetto che tenga conto, anche in relazione alle nuove fattispecie agevolate ed ai flussi di incasso storicamente generati dall'applicazione dell'ICI e delle successive annualità dell'IMU, delle predette prerogative statali;

VISTA, infine, l'esigenza di assicurare un gettito "IMU" che consenta, almeno in parte, di far fronte alla consistente riduzione dei trasferimenti statali, susseguitesi nel corso dell'ultimo quinquennio, per questo Comune, ai sensi del D.L. n. 95/2012, della legge n. 147/2013, dei DD.LL. n. 16/2014 e n. 66/2014, della Legge n. 190/2014 e della Legge n. 208/2015;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 677, della L. 27.12.2013, n. 147, in base al quale, tra l'altro il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo secondo cui la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, con il limite aumentabile di un ulteriore 0,8 per mille "a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobile";

RISCONTRATO che il comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ha esteso al 2015 le limitazioni disciplinate dal richiamato comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che al comma 28 dispone: "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

*articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017";*

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

TENUTO CONTO di quanto contenuto nell'attuale art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che, al comma 26, come rivisto e riformato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

DATO ATTO che, allo stato attuale, il c.d. "blocco delle aliquote" dei tributi locali non è stato riproposto per l'anno 2019 e seguenti, stante la mancata dilazione degli effetti di cui al predetto art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 con cui si disciplinano le modalità di applicazione delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta;

VISTO quanto disposto dai commi 707 e 708, art. 1, della L. 27.12.2013, n. 147, i quali, in modifica all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, hanno disposto, fra gli altri aspetti, quanto di seguito indicato:

- comma 707: ".....L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10....."



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

*L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

*a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari*

*b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

*c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"*

*d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; .....*";

*- comma 708: "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";*

RICORDATO che l'aliquota dell'IMU per abitazione principale e per fattispecie diverse da questa, deve essere deliberata nei limiti minimi e massimi definiti dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VALUTATA la possibilità di poter conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di assicurare, all'Ente, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della normale attività rivolta alla soddisfazione dei bisogni della collettività, anche tenuto conto della quota di gettito IMU da riservare allo Stato, relativamente all'aliquota dello 0,76 per cento determinato sugli immobili di categoria catastale D, così come previsto dall'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012;

ATTESO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione", nel rispetto delle modalità fissate con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché richiamati i commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con Legge n. 208/2015);



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, a norma dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 07/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018), è stato differito al 28 febbraio 2019, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio, senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che con Decreto del Ministero dell'Interno 25/01/2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019), è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

RICHIAMATA, allo scopo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12/03/2019, eseguibile nei modi di legge, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione 2019/2021. Proposta di determinazione di aliquote e tariffe IMU, TASI, TARI ed altri tributi comunali per l'anno 2019. Provvedimenti"*, con la quale, tra l'altro, è stato deliberato *"Di mantenere invariate, rispetto a quanto già deliberato per l'anno 2018, in relazione al bilancio di previsione 2019/2021, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nonché in merito ad "IMU" e "TASI", ovviamente unicamente per le fattispecie per le quali la normativa vigente ne ha mantenuto l'assoggettamento ad imposizione"*;

DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento costituisce atto vincolante per la redazione delle previsioni di entrata della risorsa *"IMU"*, calcolate sulla base delle aliquote qui di seguito approvate, il tutto propedeuticamente alle operazioni di adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del conseguente schema di bilancio 2019/2021;

VISTO l'art. 119, commi 1 e 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma dei quali *"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio"*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *"1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività"*



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

*amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";*

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 01/12/2018 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018 – 31/12/2019*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE

- A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B. DI CONFERMARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente IMU, a valere per l'anno 2019 – bilancio di previsione 2019/2021:
- a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili ed esclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta entro il primo grado: *aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
  - b) immobili ceduti in uso a parenti in linea retta entro il primo grado, anagraficamente ed effettivamente residenti nell'immobile oggetto dell'imposizione, incluse le pertinenze C/2, C/6 e C/7, una per ogni categoria: *aumento di 0,14 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
  - c) immobili di categoria catastale C/1, C/3 e D, con esclusione degli immobili categoria D/5, per i quali vale il precedente punto a): *aumento di 0,28 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
  - d) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A/1, A/8 e A/9: *mantenimento dell'aliquota ridotta nella misura di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
  - e) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei casi di cui al precedente punto b), per i quali non spetta la detrazione: *mantenimento della detrazione base nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
- C. DI PRECISARE che:
- la detrazione di cui al precedente punto 2, lett. e), da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

detrazione spetta, a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

- la detrazione non si applica nel caso di immobile ceduto in uso a parenti in linea retta entro il primo grado;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- l'aliquota ridotta di cui al precedente punto B, lett. b) può essere applicata solo nel caso in cui vi sia il contratto di comodato gratuito registrato. In mancanza, per la stessa fattispecie imponibile, dovrà applicarsi l'aliquota di cui al precedente punto B, lett. a).

D. DI TRASMETTERE, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e all'art.13, commi 13 bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, il presente atto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il tutto seguendo, anche, per la parte di interesse del presente provvedimento, le indicazioni fornite dal predetto Ministero con la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014.

E. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio  
Lorena Marzialetti



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore al Bilancio Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento incluso alla presente contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura, significando che tutti gli interventi relativi ai vari argomenti iscritti all'ordine del giorno della presente sessione del Consiglio Comunale sono riportati nella allegata sbobinatura;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

A seguito di votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Voti favorevoli: n. 9;
- Voti contrari: n. 4 (Ramadori, Gentili, Girolami, Vecchi);

DELIBERA

- A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B. DI CONFERMARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente IMU, a valere per l'anno 2019 – bilancio di previsione 2019/2021:

- a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili ed esclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta entro il primo grado: aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;
- b) immobili ceduti in uso a parenti in linea retta entro il primo grado, anagraficamente ed effettivamente residenti nell'immobile oggetto dell'imposizione, incluse le pertinenze C/2, C/6 e C/7, una per ogni categoria: aumento di 0,14 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;
- c) immobili di categoria catastale C/1, C/3 e D, con esclusione degli immobili categoria D/5, per i quali vale il precedente punto a): aumento di 0,28 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;
- d) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A/1, A/8 e A/9: mantenimento dell'aliquota ridotta nella misura di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- e) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei casi di cui al precedente punto b), per i quali non spetta la detrazione: *mantenimento della detrazione base nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito.*

C. DI PRECISARE che:

- la detrazione di cui al precedente punto 2, lett. e), da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta, a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
- la detrazione non si applica nel caso di immobile ceduto in uso a parenti in linea retta entro il primo grado;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- l'aliquota ridotta di cui al precedente punto B, lett. b) può essere applicata solo nel caso in cui vi sia il contratto di comodato gratuito registrato. In mancanza, per la stessa fattispecie imponibile, dovrà applicarsi l'aliquota di cui al precedente punto B, lett. a).

D. DI TRASMETTERE, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e all'art.13, commi 13 bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, il presente atto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il tutto seguendo, anche, per la parte di interesse del presente provvedimento, le indicazioni fornite dal predetto Ministero con la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014.

E. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile - finanziaria dell'Ente;

Con successiva votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri presenti la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n° 9
- Voti favorevoli: n° 9
- Astenuti: n° 4 (Ramadori, Gentili, Girolami, Vecchi);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

SINDACO

Buongiorno a tutti. Iniziamo questa seduta di Consiglio facendo l'appello.

*Appello*

SINDACO

Nominiamo gli scrutatori, i soliti Fabiola Girolami, Loris Laurenzi e Riccardo Cimica. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno bilancio di previsione 2019-2021, determinazione aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria IMU anno 2019, provvedimenti. Possiamo relazionare tutto insieme? Votiamo punto per punto. Va bene per voi? Allora fa la relazione unica l'Assessore e poi voteremo punto per punto.

ASS. MARZIALETTI

Buongiorno a tutti. Nella seduta di oggi portiamo in argomento l'approvazione delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi ICI, IMU, TASI, addizionale IRPEF e tassa rifiuti. In realtà è una conferma delle aliquote rispetto a quanto previsto nell'anno 2018. Per l'IMU infatti vengono confermate le aliquote vigenti per le diverse tipologie di immobili, cioè le prime case categoria di lusso, le seconde case e aree edificabili, gli immobili in uso gratuito e immobili produttivi. Per la Tasi stessa cosa, come nel 2018 confermiamo l'aliquota zero nel territorio del Comune, ad eccezione delle case di lusso per le quali viene prevista un'aliquota del due per mille. Per l'addizionale comunale lo stesso si conferma al 8 per mille, con fascia di esenzione di 7.500 euro. Per la Tari invece le tariffe delle utenze sono sostanzialmente confermate rispetto all'anno scorso salvo qualche aggiustamento legato all'andamento dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, soprattutto tenendo conto di quelli abbandonati che non sono ricompresi nell'appalto in essere. Il piano finanziario che si chiede di approvare è calcolato tenendo conto delle variazioni sulle superfici imponibili in base alle dichiarazioni dei contribuenti e dei controlli effettuati dagli uffici e inoltre tiene anche conto dell'inflazione programmato come previsto dalla legge. Quindi questo livello di tassazione ormai consolidato consentirà di portare in approvazione nelle prossime settimane il bilancio di previsione 2019-2021 che sarà oggetto di discussione in apposita seduta. Invece per quanto riguarda il punto sulla variazione del regolamento comunale IUC viene portato in discussione per recepire alcune disposizioni normative e per applicare la volontà della Amministrazione Comunale di agevolare alcune particolari situazioni familiari, in particolare per quanto riguarda la prima variazione l'Amministrazione intende agevolare i casi di nuclei familiari con uno più componenti che si trovano fuori sede per motivi di lavoro o di studio per più di sei mesi all'anno. In questi casi con l'apposita dichiarazione all'ufficio tributi e la documentazione a dimostrazione della permanenza fuori sede la famiglia a cui è intestata l'utenza Tari può vedere ridotto il numero dei componenti e la tariffa corrispondente. La seconda variazione invece intende recepire la nuova norma relativa alla armonizzazione contabile che prevede la divisione del bilancio per missioni e programmi anziché funzioni e servizi come era per la vecchia norma. La terza variazione invece



## COMUNE DI MONTEGIORGIO Provincia di Fermo

recepisce le nuove disposizioni della legge finanziaria 2019 in materia di potenziamento dell'ufficio entrate, in pratica come era per la vecchia ICI viene introdotta nel regolamento comunale la norma generale per l'eventuale previsione tramite accordo con le parti sindacali e con le direttive che verranno definitivamente definite successivamente dalla Giunta Comunale di somme da destinarsi al potenziamento della struttura delle entrate sia per il personale che per i macchinari software e stampanti. Tali somme sono comunque reperibili e prevedibili solo ed unicamente in caso di maggiori incassi realizzati da recupero dell'evasione.

### SINDACO

Chi è che vuole intervenire? Marco Ramadori.

### CONS. RAMADORI

Buongiorno a tutti. Vorrei qualche considerazione farla relativamente alle varie imposte, considerazioni che possono essere comuni in questo senso: si confermano le tariffe precedenti, nella sostanza si confermano le addizionali di fatto e allora tenuto conto che noi siamo nel cratere e ci gioviamo di una serie di agevolazioni in questo frangente, in questo periodo storico che comunque finirà, per cui la riflessione è questa, avremmo preferito queste agevolazioni anche di trasferirle ai cittadini, nel senso sollevarli da queste addizionali considerata anche la congiuntura economica. Era possibile ed è possibile appunto perché ci troviamo di tutta una serie di agevolazioni e di facilitazioni per cui potevamo trasferire queste agevolazioni anche a tutti i cittadini. Mi riferisco l'addizionale dell'Imu, dell'Irpef e le altre. Noi così avremmo fatto. Per quanto riguarda in particolare la Tari ci è difficile affrontare il problema della Tari, visto che abbiamo fatto una interrogazione tempo fa, una interrogazione molto articolata, molto dettagliata, molto specifiche su vari punti; poi anche il collega Simone Vecchi mi pare che ne abbia replicata un'altra, visto che non c'era nessuna risposta e trovo stupefacente che non si può avere risposta su un tema così sensibile dove sarebbe facile verificare il riscontro alle condizioni contrattuali del servizio. Francamente non mi rendo conto perché c'è questa ostinazione a non rispondere, per cui parlare di un tema come la Tari nelle more di una risposta che ancora non è venuta, ci mette in imbarazzo francamente. Così ne consegue che anche il regolamento, al riguardo con riferimento al regolamento avete evidenziato delle agevolazioni per le persone che non sono residenti e questo è bene, per almeno sei mesi con un certo criterio e questo è bene dicevo. Trovo un po' pesante però la procedura, cioè chi non è residente deve dimostrare o attraverso il contratto di comodato l'iscrizione eccetera. Se noi consideriamo che l'agevolazione guardando le tariffe e quindi il passaggio da una categoria all'altra, perché questo permetterebbe la richiesta e la dimostrazione, quindi il passaggio permetterebbe un'economia di qualche decina di euro, trovo più faticoso e quasi più dispendioso la dimostrazione di tutti i requisiti che l'agevolazione economica e quindi vi invito a riflettere su questo. Guardate le tariffe, la facilitazione che ne deriva, ma la dimostrazione forse era più opportuno limitarsi a una dichiarazione di atto notorio e poi a campione fare una verifica in questo senso.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

L'entrata in vigore, non so se è corretta questa, dal primo gennaio 2014 ... (*intervento fuori microfono*) immaginavo, va bene che siamo in ritardo sulle altre cose che scadono il 31 dicembre e poi varie proroghe, però adesso risalire al 2014. Questo per ora è quanto, adesso non so se dal dibattito possa scaturire qualche altra considerazione che aggiungeremo, grazie.

SINDACO

Altri interventi? Massimiliano Gentili.

CONS. GENTILI

Buongiorno. Io partirei Innanzitutto da alcune considerazioni politiche E poi andiamo sul tecnico. Allora partiamo da quello che è successo giovedì sera. Giovedì sera si è dimostrato che l'Amministrazione possiamo dire da un punto di vista amministrativo è allo sbando, perché non è mai capitato che un Consiglio Comunale saltasse per una ritardata notifica. Questo è dovuto a che cosa? È dovuto all'approssimazione, è dovuto alla disattenzione? Anche adesso ho visto per dire in un atto si parlava della entrata in vigore di un regolamento primo gennaio 2014. Non è la prima volta che segnaliamo queste cose, quindi o non c'è attenzione nella predisposizione degli atti, non c'è attenzione nel controllo. La preoccupazione che avevamo noi sul fatto che abbiamo sempre detto che per noi errore grave è quello di avere un Segretario Comunale a tempo parziale ed ecco questa è la dimostrazione. Molto probabilmente se l'Amministrazione di Montegiorgio avesse optato per un Segretario Comunale a tempo pieno molto probabilmente riesce meglio a controllare gli atti, molto probabilmente le notifiche in ritardo non capitano. L'approssimazione di questa Amministrazione, la superficialità di questa Amministrazione si vede da parecchi atti. Andando sull'albo del Comune, c'è un'ordinanza, la numero 30, fatta in data 7 marzo, revocata la stessa ordinanza il 12 marzo, per la spunta del mercato settimanale. Quindi o il Sindaco non era informato, o non era deciso a fare quel passo perché poi lo ha revocato subito, quindi è un segnale di approssimazione, di impreparazione politica amministrativa non so come definirla, comunque di approssimazione. Un altro atto che dà la dimostrazione appunto dell'approssimazione di questa Amministrazione è che abbiamo un ricorso al TAR promosso da un concorrente su un concorso. Questa è un'altra cosa che nella storia dell'Amministrazione montegiorgese non era mai capitata, vado adesso a memoria, però mi sembra che mai un concorrente di un concorso abbia promosso ricorso al TAR, quindi c'è stato qualcosa che non ha funzionato, qualcosa che è stato fatto in fretta e furia? Qualcosa c'è, perché se quella persona li fa un ricorso al TAR e quindi spende dei soldi evidentemente ha le carte in regola per dimostrare quello che vorrà affermare. La cosa dell'approssimazione politica amministrativa di questa Amministrazione è l'atto che si voleva portare giovedì e si porta oggi. Non si riesce a capire perché si portano le tariffe e non si porta il bilancio. Il bilancio che fine ha fatto? Dove sta il bilancio di previsione? Un'Amministrazione che si è insediata a giugno, quindi è il primo anno di Amministrazione Ortensi perlomeno a fare il bilancio per tempo. Era il 31 marzo la scadenza, dopo



## COMUNE DI MONTEGIORGIO Provincia di Fermo

il 28 sera fortuna per voi o fortuna per noi tutti, fortuna per i cittadini di Montegiorgio, che è arrivata la proroga per i Comuni, sennò se non era per la conferenza Stato-Regioni e per il Consiglio dei Ministri che si è svolto giovedì pomeriggio, il Comune di Montegiorgio non sarebbe stato in grado di approvare il bilancio e questa è la dimostrazione perché portavate soltanto le tariffe, del bilancio non c'è traccia. A questo punto mi sorge di fare questo quesito all'Amministrazione: le caratteristiche di urgenza per questa convocazione qui, perché vi siete sbagliati? Dove sta l'urgenza? Per quanto riguarda, e mi riallaccio qui al discorso che faceva il Consigliere Ramadori, il Comune di Montegiorgio ha dei risparmi, delle agevolazioni, parliamo per esempio soltanto del fatto delle rate dei mutui non pagati, perché appunto siccome facciamo parte del cratere i Comuni che fanno parte del cratere non pagano le rate dei mutui, sono sospese le rate dei mutui, questi risparmi momentanei potevano essere ripartiti fra tutta la cittadinanza e invece no. Per quanto riguarda le tariffe c'è un appiattimento, nel senso che non c'è una progettualità nella redazione e nello studio delle tariffe. Mentre altri Comuni propongono delle agevolazioni per i commercianti, per le attività che tolgono per dire le slot machine, voi niente. Addirittura ci sono alcuni Comuni qui della zona che dopo tanti anni che avevano l'addizionale IRPEF allo 0,8 per il 2019 la abbassano e voi niente. Anzi se noi andiamo a vedere le tariffe della Tari vediamo per il secondo anno consecutivo che c'è l'aumento. Ovvio, uno deve andare a vedere però c'è l'aumento, perché la parte fissa è aumentata in alcuni casi anche del 10%. Sono 3-4 anni che l'Assessore Petrini ci dice la raccolta al 70, all'80, al 90 non so, ho perso il conto a quanto siamo arrivati percento, che dovevamo risparmiare dalla raccolta differenziata, sono aumentate, andate a vedere le tariffe della parte fissa aumentate. La cosa più grave è che stiamo ancora aspettando le risposte dell'interrogazione e poi dopo li ne vedremo delle belle, però aspettiamo la risposta alle interrogazioni perché ci sono alcune che ha fatto il Consigliere Vecchi. Io vi invito ad andare oggi pomeriggio, domani pomeriggio o quando avete un attimino di tempo ad andare al cimitero, andate al cimitero e andate a vedere che cassonetti. Con tutti i soldi che paghiamo della Tari, con tutti i soldi che incassa la Tari, con tutti i proclami dell'Amministrazione che l'appalto va bene, che la raccolta va bene, che il paese è pulito e tutto quanto, con tutti questi problemi andate a vedere i bidoni che stanno dentro al cimitero di Montegiorgio. Dopo che mando le foto, però intanto ve li annuncio, sono i bidoni quelli della tintura, per pitturare le cose, sporchi, quindi è anche un rifiuto, non so se è pericoloso o speciale. Non so se è pericoloso o speciale, comunque c'è anche il rifiuto e ci sta scritto carta, plastica, un po' di rispetto perlomeno per le persone che ci hanno dato tanto e che purtroppo il ciclo della vita ha portato a riposare là, un po' di rispetto. Mi riservo la dichiarazione di voto, grazie.

SINDACO

Altri interventi? Simone Vecchi.

CONS. VECCHI



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

Allora per quanto riguarda giovedì visto l'ha introdotto il discorso volevo fare due considerazioni veloci anch'io. In primis per quanto riguarda ripeto quello che è successo giovedì ci sono delle responsabilità, qualcuno paga? È previsto un richiamo o qualcosa? Una seconda osservazione è che mi è dispiaciuto molto quando io ho segnalato il discorso dell'orario ricevere quella risposta dal Sindaco che se uno vuole fare il Consigliere si organizza, non è quello il discorso. È ovvio che mi organizzo, per me è un onore stare qui e io farò di tutto per stare qui, potete farlo pure le 2:00 della mattina, però è un discorso anche di civiltà, nel senso se vogliamo anche la cittadinanza partecipi e vogliamo avvicinare la gente all'amministrazione di Montegiorgio cerchiamo di essere duttili anche nei confronti di cittadinanza. Dopo è ovvio è difficile mettere d'accordo 12, 13 persone, ognuno ha i suoi problemi e ha le sue limitazioni, per carità, però la mia era una segnalazione da quel punto di vista. Per me non vi preoccupate. Detto questo per quanto riguarda gli ordini del giorno che andiamo a discutere oggi, fondamentalmente sui primi tre punti, premessa voglio ringraziare pubblicamente il dottor Piergentili per le nozioni tecniche che mi ha fornito perché mi piace comunque evidenziare le cose positive come quelle negative, quindi lo ringrazio pubblicamente qui. Per quanto riguarda queste tariffe, come diceva il Consigliere Massimiliano Gentili, è un appiattimento, c'è una apatia, nel senso che se li confermano fondamentalmente le aliquote già in essere. Per quanto riguarda la Tari come ha detto il Consigliere Ramadori, è difficile anche a me relazionare su questo argomento, ho visto le varie interrogazioni che ancora rimangono in sospeso perché poi qual è quello che percepisce il cittadino? Il cittadino percepisce che comunque il suo sforzo non viene premiato, perché ovviamente come dice l'Assessore Petrini la differenziata a Montegiorgio ha raggiunto percentuali al 75%, non si sa come senza dimostrazione insomma, però il cittadino dice ok Montegiorgio raggiunge il 75% grazie a me, grazie al cittadino che conferisce correttamente l'immondizia, però il vantaggio dove ce l'ho se poi comunque la tariffa viene subisce un leggero aumento. Questo è dovuto alla revisione del Piano finanziario. Come diceva l'Assessore Marzialetti Lorena, è dovuto anche al maggior costo per quanto riguarda i rifiuti abbandonati dalle persone e quindi è un costo non previsto che va a inficiare la tariffa. Allora su questi aspetti ripeto il cittadino non percepisce il vantaggio di dover conferire correttamente l'immondizia, però questo è dovuto anche al tipo d'appalto che c'è perché l'appalto, essendo un porta a porta spinto, ovviamente non dà la possibilità di premiare il singolo cittadino, anche se sul contratto, sul progetto gestione del servizio è proprio prevista addirittura una premialità per il cittadino, addirittura qui parla di una tessera raccolta punti e al raggiungimento di una certa quota viene premiato con una pianta ornamentale, quindi un premio c'è e anche questo è oggetto di una di quelle tutte quelle interrogazioni che abbiamo segnalato. Poi un'altra cosa questa ditta che comunque ha preso l'appalto doveva fornire i servizi per contenere i fenomeni di abbandono rifiuti e quindi se ci sta costando in più significa che nemmeno questo sta funzionando, nemmeno questo servizio di monitoraggio per l'abbandono di rifiuti, quindi paghiamo due volte, cioè prendiamo questi per far servizio monitoraggio e poi la gente ovviamente a quella incivile purtroppo non possiamo fare niente, se è incivile è incivile, e getta rifiuti per strada. Per quanto riguarda l'ultimo punto, la variazione del regolamento, a parte i tecnicismi del cambio delle parole e la prima variazione di agevolare secondo me è una buona cosa questa, nel senso chi ovviamente non abita qui, non è residente nel Comune ma dimostra di essere residente in un altro paese o in un altro Comune ovviamente paga già la TARI lì, non la



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

dovrebbe pagare qui, mi sembra una buona cosa. Certo, come diceva anche il Consigliere Ramadori, tutta la procedura magari disincentiva questa cosa però spero che comunque venga utilizzata il più possibile. Per quanto riguarda l'aggiunta dell'ultimo articolo, il 57-bis, che praticamente non fa altro che recepire una legge nazionale sostanzialmente cosa fa questo? Dice praticamente che una percentuale del 5% sul maggiore incasso va destinata a leggo testualmente "attribuzione compensi incentivanti al personale dipendente e al potenziamento risorse strumentali". Questa è una legge regionale e quindi non possiamo fare altro che prenderla e applicarla, anche se comunque viene incentivato il personale per fare il proprio lavoro alla fine, però va bene così è e così la prendiamo. Visto che stiamo parlando di regolamento e con il regolamento ci facciamo un po' a cazzotti ogni tanto, io leggo della Gazzetta Ufficiale la stessa legge regionale alla fine riporta due frasi che secondo me non sono da escludere, ma sarebbero da integrare. Dice: il beneficio attribuito non può superare quindi il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La seconda frase è: la presente disposizione non si applica qualora il servizio di servizio di accertamento sia affidato in concessione. Potrebbe sembrare una cosa scontata, però secondo me questo sarebbe da integrare subito e da votare qui, io lo propongo come emendamento da votare subito, da aggiungere queste due frasi, perché comunque recepiamo la legge e recepiamola per intero e siccome con il regolamento già abbiamo avuto dei problemi non diamo niente per scontato. Qualsiasi Amministrazione, la successiva, la prossima o chi sarà magari se si trova ad applicare questa legge e poi magari sì ma l'accertamento l'ha fatto la ditta esterna, lo facciamo noi, questa pure è una domanda, attualmente l'accertamento chi lo fa? Lo facciamo noi l'interno o ci affidiamo a una ditta esterna? Ripeto secondo me queste due cose sarebbero aggiungere, il non può superare il 15% il trattamento tabellare annuo lordo e non si applica se il servizio si è affidato in concessione. Ripeto potrebbe sembrare una cosa scontata perché se l'accertamento me lo fa un recupero crediti esterno io vantaggio non lo devo prendere io, però ripeto non diamolo per scontato perché poi magari un'Amministrazione un domani che dovrebbe andare a gestire questa cosa magari se ne approfitta. Questo è quanto.

CONS. RAMADORI

Al discorso che ha introdotto Simone, in realtà ci sono €141.000 di costi comuni ma in realtà è un servizio appaltato e quindi c'è questa, chiaramente ci riserviamo questi aspetti di affrontarli, meglio una volta che ti rispondiate alle interrogazioni riguardanti il tema e cogliamo l'occasione in questo momento per sollecitarvi a farlo, perché sollecitiamo in tutti i modi ma si fa in questo senso orecchie da mercante. Dicevo un totale dei costi comuni di €141.492 su una servizio appaltato è molto. Grazie.

SINDACO

Qualche altro intervento?



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

CONS. VECCHI

Mi sono dimenticato sulla Tari abbiamo anche il discorso delle minori entrate per riduzioni che rispetto all'anno precedente ha subito un notevole aumento. È vero che questo poi non va a inficiare sulla tariffa come mi ha spiegato il dottor Piergentili, poi casomai mi correggete, però qui ci sono delle minori entrate per anche dei discorsi che magari con quell'appalto porta a porta non ha più senso, tipo la riduzione per la distanza dal cassonetto. Qui bisogna anche essere un po' decisi magari a prendere di polso la situazione e valutare se per esempio questa cosa sia ancora giusta o meno, perché magari aveva un senso quando magari non c'era il porta a porta ma adesso con il porta a porta avere una riduzione per una distanza del cassonetto mi sembra proprio inutile. Voi come Amministrazione sicuramente l'avete presa seriamente, però affrontatela insomma questa cosa, perché ripeto poi la sensazione è il servizio reso al cittadino perché poi il cittadino scrive che ci stanno i topi in centro storico e dice allora io che la pago a fare la TARI? Purtroppo è così. Magari un cittadino non capisce tutto il lavoro che ci sta dietro, magari l'amministratore dice io sto qui dalla mattina alla sera a lavorare e questo sta a pensare ai topi, però purtroppo il cittadino segnala quello che percepisce. Siccome la stessa ditta, sempre oggetto di interrogazione, è quella che deve mettere le esche topicide, il cittadino dice io pago la Tari e poi mi girano i topi dentro casa, magari non è il massimo della vita. Poi magari questo tipo di atteggiamento anche dell'Amministrazione è disincentivante verso il cittadino che dice un certo punto allora io a differenza non la faccio più e quindi è uno svantaggio per tutti. Grazie.

SINDACO

Altri interventi?

ASS. PETRINI

Buongiorno. Allora per quanto riguarda l'interrogazione allora stavo parlando con l'ufficio in questi giorni per sollecitare Come del resto tutta l'Amministrazione sta facendo. Questa interrogazione non è un'interrogazione comune con due o tre quesiti, è un'interrogazione che supera le 70 ... (*intervento fuori microfono*) la prima, quella più corposa, è un'interrogazione che supera i 70 quesiti, quindi credo che gli uffici abbiano bisogno di un tempo congruo per poter dare delle risposte adeguate alle richieste, considerato che l'ufficio competente, cioè l'ufficio ambiente, in questo periodo svolge la duplice funzione anche dell'ufficio urbanistica e in questo momento in questo periodo con tutte quante le problematiche, tutti quanti i problemi e le domande per il sisma e la ricostruzione che sta partendo è anche molto oberato da questa cosa. È ovvio che non è una giustificazione, però comunque sia anche questo è un dato di fatto. Comunque posso dire con la quasi certezza che entro una, massimo due settimane le risposte verranno date per quanto riguarda l'interrogazione quella dei 70 quesiti, la prima, quella più corposa. Questo credo che sia un punto al quale dobbiamo arrivare nel minor tempo possibile. Per quanto riguarda i topi, Simone Vecchi, volevo risponderti



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

a questa cosa spiegando come stanno le cose. Questa è una problematica che anche tra i Consiglieri provinciali e faccio parte del Consiglio provinciale, e mi sono rapportato anche con altre amministrazioni per questa problematica, anche essi hanno avuto questo problema. I topi in questo momento sono dovuti al fatto (finora non ci sono mai stati e ora ci stanno i topi) che alcune abitazioni che sono soggette a ricostruzioni e via dicendo, che erano inagibili, sono state chiuse per molto tempo se sono infestate di queste cose. È difficile quindi tamponare questa cosa, ma non è che è impossibile perché noi le esche nei tombini, le esche sugli angoli delle strade con quei contenitori apposta dove mettere le esche, viene fatto costantemente però arginare questa cosa è difficile. Comunque sia stiamo facendo delle derattizzazioni più approfondite e da quello che mi risulta non ci sono più evidenziati episodi di questo genere. Poi per quanto riguarda quel piccolo aumento di quella voce per i fenomeni di abbandono, sì è vero, Simone, che hai evidenziato quella cosa che la ditta Splendente deve operarsi al fine di prevenire queste cose, abbiamo richiesto le fototrappole che è una cosa presente nel capitolato d'appalto, solo che per utilizzarle c'è bisogno di approvare un regolamento. Mi sto consultando con le Guardie Provinciali perché anche la Provincia sta approvando un regolamento per le fototrappole e stiamo cercando comunque sia di avere rapporti sia con la Forestale per cercare di arginare questi fenomeni in modo che non vengano spesi più soldi pubblici inutili e evitabilissimi qualora magari i cittadini evitassero e siano messi in condizione di non abbandonare più i rifiuti. Capite che è veramente difficile cercare di arginare questa cosa, però stiamo cercando di mettere in atto tutte le soluzioni possibili in questo senso. Volevo terminare con il costo della tassa rifiuti. Noi dobbiamo considerare che il nostro è un territorio vastissimo un territorio che supera i 47 km quadrati di estensione, abbiamo molte campagne, abbiamo 80 km di strade e credetemi che mantenere una tassa rifiuti su questi livelli è veramente difficile in termini economici. Noi abbiamo una densità di popolazione bassissima perché abbiamo pochi cittadini per la grandezza del territorio e mantenere una tassa rifiuti così bassa, vi invito a fare anche un confronto un rapporto densità di popolazione, la tassa rifiuti pro capite che si paga a Montegiorgio è tra le più basse della provincia. Questo non dico che è un merito dell'Amministrazione, però credo che sia un piccolo risultato che stiamo portando a casa. Poi per quanto riguarda le percentuali della tassa rifiuti, non lo dirà l'Assessore, non lo dirà l'ufficio lo dirà il Mood tra poco, quando usciranno tutte le tariffe, tutte le tabelle e tutte le cose a livello regionale vedremo le percentuali ufficiali. Ora noi abbiamo dati ufficiosi, però comunque abbiamo le pesature, abbiamo tutti quanti i dati che ci possono portare a dare queste risposte. Comunque a breve questo avverrà e con soddisfazione potremmo dire che questo dato non è un dato campato per aria, ma è un dato giusto. Per quanto riguarda la distanza del cassonetto questo è un problema che l'Amministrazione si è posta, quello che ha evidenziato il Consigliere Vecchi è giusto perché dice questo con il vecchio bando era una cosa sostenibile in quanto nelle campagne, nelle zone a bassa densità di popolazione c'erano le isole ecologiche che si potevano paragonare ai vecchi cassonetti e quindi alle vecchie distanze, con l'inizio di questo nuovo bando questa cosa è venuta meno, però siccome le abitazioni alcune hanno i compostaggi domestici, bisogna fare dei controlli più approfonditi e quindi ci siamo presi un po' di tempo in più per poter cercare di fare la cosa più giusta possibile per tutti i cittadini in modo che tutti paghino quello che spetta loro. Credo di aver risposto più o meno a tutte le cose che sono state sollevate. Grazie.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

SINDACO

Prego.

CONS. RAMADORI

Una breve considerazione su quello che è stato detto dall'Assessore. La tariffa non è alta o bassa in senso assoluto, è rapportata alla qualità del servizio, deve essere così e quindi ritorniamo al solito discorso sulla gestione dei rifiuti. La difficoltà a rispondere a una interrogazione 70, 50, tanti punti non sta nel numero dei punti quanto nella conoscenza del contratto che regola le condizioni della gestione. Voglio dire c'è un contratto ed è facile rispondere a domande che riguardano il contratto e il rispetto delle condizioni contrattuali. Non bisogna fare uno studio particolare, perché il committente, l'Amministrazione Comunale, dovrebbe conoscere a menadito un contratto che ha fatto e monitorarne il rispetto. Quindi tutta questa difficoltà a rispondere che ci vuole tempo, non occorre un approfondimento particolare per rispondere a quesiti che riguardano dei contenuti che già si dovrebbero conoscere a prescindere dalle nostre domande. Semplicemente questo volevo dire.

CONS. VECCHI

Quando l'Assessore Petrini dice stiamo facendo, stiamo mettendo a chi si riferisce? Le esche le mettere la Splendente e non Amministrazione Comunale. Poi i topi vanno sulle case abitate, sulle case disabitate i topi dove non c'è cibo non vanno, vanno sulle case abitate ... (*intervento fuori microfono*) va bene. Non aggiungo altro.

SINDACO

Altri interventi?

CONS. VECCHI

Per la modifica dell'articolo di inserire le ultime due frasi? Devo esplicitare in via ufficiale? ... (*intervento fuori microfono*) tanto le votiamo punto per punto.

ASS. MARZIALETTI



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

Volevo rispondere al Consigliere Gentili sull'aumento della tariffa TARI. Diciamo che questo è più un aggiustamento tecnico, non si può dire che è cresciuta del 10%, se l'andiamo a sviluppare a una famiglia media può spostare 5-6 euro, quindi 10% magari sulla tariffa in assoluto possiamo anche dire che è un 10%, 3 o 4 centesimi, però sviluppando il calcolo può essere massimo 5 o 6 euro. Poi per quanto riguarda il ritardo del bilancio, è vero che probabilmente andiamo fuori tempo massimo, cioè ci siamo se non era per la proroga, però abbiamo dovuto valutare voce per voce, confrontandosi anche con altri enti e abbiamo dovuto attendere delle risposte che ci hanno portato fuori termine.

CONS. GENTILI

Ringrazio l'Assessore per la risposta. Il fatto dell'aumento, pochi centesimi, 15%, 8% e poi in termini assoluto sarà il 2% e via dicendo, il problema è che sono 2 anni che con questo giochetto di andare ad aumentare la parte fissa il 2 o 3% l'anno scorso, due o tre percento quest'anno e comunque sia mi riallaccio al discorso che faceva il Consigliere Vecchi c'è un appalto, le persone le abbiamo incentivate a fare la raccolta porta a porta, con questo appalto risparmiamo, facciamo tutto quanto meno e poi dopo invece qua le tariffe aumentano, i servizi sono quelli che sono, abbiamo i bidoni dell'immondizia fatti coi secchi della vernice, questo io credo che forse nel Burundi hanno questi sistemi di raccolta rifiuti, ma non qua in un paese come l'Italia. Grazie.

SINDACO

Io ci tenevo solo a dire sulla questione del ritardo della consegna che da quello che so ovviamente i Consiglieri Comunali sono stati avvertiti telefonicamente se non sbaglio e poi l'ordine del giorno è stato inviato via mail, o sbaglio? ... (*intervento fuori microfono*) per dire che il personale del Comune vista l'impossibilità nell'immediato di procedere con la consegna dell'ordine del giorno ha telefonato ad ognuno chiedendo se andava bene l'avviso via mail e tutti quanti hanno detto sì, tranne poi rimangiarsi tutto la sera stessa perché se foste stati onesti intellettualmente avreste detto al funzionario del Comune noi vogliamo la notifica si sarebbe attivata probabilmente per modificarlo. Mi sembra un comportamento forse infantile, quello di dire sì va bene e poi arriva la sera il Consiglio e non va più bene. Quando chiama il funzionario a dire noi abbiamo un problema oggi, va bene se notificiamo via mail e poi vi arriva il giorno dopo e lunedì la convocazione? Sì va bene, non c'è problema e poi la sera stessa non vi va bene.

CONS. GIROLAMI



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

Mi scusi, Sindaco, se la interrompo, ma la notifica doveva partire il sabato. La telefonata io l'ho ricevuta il venerdì. La notifica doveva partire il sabato e mi risulta che invece è arrivata lunedì. Era semplicemente un anticipo sul contenuto, è una cosa diversa.

SINDACO

Non alzi la voce perché non serve, ci sentiamo tutti qui, primo. Secondo, anche forse partita il sabato era comunque fuori tempo, tra sabato e lunedì non cambia niente. Sarebbe stata fuori tempo. Quindi se voi aveste detto alla funzionaria, noi la vogliamo la funzionaria probabilmente sarebbe partita lei e sarebbe venuta a notificare. Io credo che in un clima di collaborazione ci possa essere anche questo, ma era solo per chiarire questo punto, poi non è che è successo niente di grave voglio dire, abbiamo rifatto il Consiglio oggi e non c'è nessun tipo di problema. Così come non vedo problemi sui ricorsi al TAR, stanno dappertutto i ricorsi di qualsiasi tipo e poi che ci viene a dire questo un Consigliere Comunale che ha fatto parte di Amministrazioni che hanno pagato centinaia di milioni a cittadini di Montegiorgio per i ricorsi che il Comune ha subito ci sembra francamente venire a fare la morale oggi su un ricorso al TAR, persone che hanno fatto parte di amministrazioni che hanno pagato centinaia di milioni a cittadini privati che fanno ricorsi contro gli atti fatti dal Comune e il Comune ha perso sonoramente, e l'abbiamo finanziato con i soldi di tutti, viene qui a fare la morale per cosa? Ha fatto ricorso al TAR, va bene, ci sarà stato qualcosa che non ha funzionato, ma i ricorsi si fanno dappertutto voglio dire. Ci sono dappertutto le controversie, quindi non è una cosa che è fuori dal mondo. C'è sempre questo tono apocalittico che tutto quello che accade, accade solo a Montegiorgio, il Consiglio in ritardo. Il Consiglio in ritardo sta dappertutto, a Porto San Giorgio c'era due pagine di giornale l'altro giorno e addirittura hanno chiesto lo scioglimento del Consiglio Comunale perché è stato depositato in ritardo e verrà convocato il Consiglio dopo. Quindi sono tutte cose che accadono e che fanno parte del normale agire quotidiano delle Amministrazioni. Ci sono periodi in cui fila tutto liscio e ci possono capitare delle cose per cui c'è un ricorso, un ritardo ma comunque niente di insanabile o che comunque mette a rischio chissà cosa per quel che riguarda i nostri Comuni. Poi sulla questione su quello che è stato detto sulla tassa rifiuti, io penso che il problema dell'interrogazione da quello che ho capito non è tanto l'ufficio che non ha avuto tempo ma in questa interrogazione ci sono stati tanti punti che deve essere la ditta che è concessionaria servizio ad informare il Comune su determinate cose e queste informazioni non sono mai pervenute, se non forse qualche giorno fa, giovedì, nonostante i ripetuti solleciti del responsabile del servizio. Noi abbiamo sollecitato lui e lui ha sollecitato la ditta e finalmente sembra che abbia risposto a tutti questi punti e quindi a breve verrà fornita credo dal responsabile la risposta completa a tutte le questioni. Per quel che riguarda poi le agevolazioni diceva il Consigliere Ramadori sulle agevolazioni da trasferire ai cittadini visti gli sgravi per il cratere, ma il Comune lo fa già perché tutti questi soldi che il Comune risparmia non pagando i mutui vengono trasferiti comunque in servizi aggiuntivi ai cittadini, quindi ne beneficiano comunque. Ne beneficiano nel sociale, ne beneficiano nella scuola, ce ne sono tanti servizi che un domani che non ci saranno più queste agevolazioni dovranno essere tagliati, dovranno essere ritirati perché comunque



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

il Comune non riuscirebbe a garantirli. Io quindi non vedo questa apocalisse per il Comune di Montegiorgio, io credo che le cose funzionino bene. Ripetiamo sempre la solita storia del Segretario a tempo pieno, voglio ricordare che tranne i Comuni che hanno una popolazione, tipo Fermo, per il resto nessun Comune ha il Segretario a tempo pieno. Parlo di Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro, Comuni che hanno il doppio e il triplo della popolazione di Montegiorgio hanno comunque il Segretario non a tempo pieno perché oggi non è sostenibile, si deve comunque razionalizzare la spesa dappertutto e quindi anche sui costi del personale del Comune. Comunque come abbiamo già ribadito diverse volte dal prossimo giugno anche noi aumenteremo le ore del Segretario, sempre se acconsente e quindi avremo sicuramente una presenza molto maggiore perché comunque come stavamo dicendo già prima la figura del Segretario è una figura fondamentale soprattutto nei comuni meno strutturati come i nostri. Quindi detto questo penso che possiamo passare alla votazione dei punti. Grazie. Dichiarazione di voto?

CONS. GENTILI

No, è per rispondere alla questione che, per carità, io non nego che sono stato chiamato dall'ufficio, però la notifica a me è arrivata in ritardo. L'ufficio mi ha chiamato alle ore 15:00, 14:40 più o meno, e io però la notifica è arrivata lunedì mattina, in tarda mattinata. Quindi onestà intellettuale e via dicendo.

SINDACO

Questo non lo nega nessuno, io dico solo che se tu avessi detto a me non sta bene, o me la mandi oggi si sarebbero organizzati per mandarla in giornata.

CONS. GENTILI

A me l'email è arrivata e la telefonata dell'ufficio è arrivata. Non lo nego adesso e non l'ho negato neanche l'altra sera. Per quanto riguarda il ricorso al TAR contento tu, Sindaco, contenti tutti, tranne i cittadini di Montegiorgio.

SINDACO

Su questa questione della notifica, con il fatto che si è posticipato il Consiglio dicendo che arrivava in ritardo, cioè non è che si è fatto un dispetto a qualcuno, secondo me vi siete fatti male da soli ma nei rapporti con il personale del Comune e non con l'Amministrazione, perché per noi farlo giovedì o farlo sabato non è cambiato niente. È cambiato solo che io credo che da un punto di vista di serietà se un dipendente del Comune ... se ne dice una e poi se ne fa un'altra, io credo che il problema è vostro, non è un problema dell'Amministrazione.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

CONS. GENTILI

Dobbiamo chiedere scusa al vigile che glielo abbiamo detto qua? Il personale del Comune, ha detto adesso il Sindaco, che dispetto. ... (*intervento fuori microfono*) il Sindaco ha detto che abbiamo portato disappunto al personale del Comune. ... (*intervento fuori microfono*) che ha detto? Hai detto qualcosa del genere mi sembra.

SINDACO

Io ho detto che in un rapporto di collaborazione se un dipendente del Comune chiama e dice una cosa e voi gli dite sì va tutto bene, poi fate il contrario, non è un problema per l'Amministrazione Comunale ma è un problema di rapporti tra voi e i dipendente del Comune. Solo questo. Non devi chiedere scusa a nessuno, ci mancherebbe, mica è successo niente. Passo alla votazione.

CONS. ...

Posso un ultimo appunto? La telefonata non doveva partire per niente.

SINDACO

È sempre un problema di personale del Comune che si è trovato in difficoltà in quel momento. Se uno avesse detto no, a me non mi sta bene, si sarebbe organizzato probabilmente in un altro modo. ... (*intervento fuori microfono*) non lo so io, perché c'era il nostro ... che si è sentito male e è dovuto andare a casa, ecco perché. Io ho saputo questo. ... (*intervento fuori microfono*) è stato un problema di rapporti tra uffici, questo è il problema principale.

SEGRETARIO

Che c'è stato un disguido nessuno l'ha mai negato.

SINDACO

È stato detto già giovedì.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

CONS. RAMADORI

È vero, infatti apprezziamo l'onestà intellettuale della Segretaria che ha riconosciuto che c'era stato un problema e quindi il problema c'è stato, però questo puntiglio a dire che i Consiglieri che hanno ricevuto non sono onesti intellettualmente perché hanno detto sì e poi no, questa considerazione mi pare fuori luogo.

SINDACO

Questa è la verità, non è fuori luogo.

CONS. RAMADORI

Un momento.

SINDACO

Un momento lo posso dire anche io.

CONS. RAMADORI

Parlo dopo.

SINDACO

Parliamo dopo e passiamo alla votazione.

CONS. RAMADORI

Mi fai concludere allora.

SINDACO

Questa non è una discussione al bar, allora volete la forma? Io sono il Presidente del Consiglio e chiudiamo qui l'argomento e passiamo alla votazione. Questa è la forma. Punto n. 1, bilancio di previsione 2019-2021 determinazione aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria, anno 2019, provvedimenti. Passiamo alla votazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli?



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Immediata esecutività. Astenuti? Favorevoli?

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Punto n. 2: bilancio di previsione 2019/21, determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019. Provvedimenti. Astenuti? Contrari? Favorevoli?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Immediata esecutività. Astenuti? Favorevoli?



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Punto n. 3, bilancio di previsione 19-21. Determinazione aliquote relativi al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) anno 2019. Provvedimenti. Astenuti? Contrari? Favorevoli?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Sempre immediata esecutività. Astenuti? Favorevoli?

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Punto n. 4, bilancio di previsione 2019/2021. Approvazione del piano finanziario e delle tariffe inerenti il tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, provvedimenti. Astenuti? Contrari? Favorevoli?

VOTAZIONE



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Immediata esecutività. Astenuti? Favorevoli?

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Punto 5, regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvazione della variazione alla componente IMU e TARI. Provvedimenti. Qui c'era la modifica che voleva Simone. Ti ridò la parola per illustrarla.

CONS. VECCHI

Allora io formalizzo la richiesta di recepire per intero l'articolo 57 bis presentato a questo Consiglio dove si chiede di recepire la legge 145 del 30.12.2018 e di aggiungere le ultime due frasi. Leggo dalla Gazzetta Ufficiale: "il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio accertamento sia affidato in concessione". Chiedo di poter aggiungere queste due frasi all'art. 57 bis in fondo.

SINDACO

Quindi propone questo come emendamento. Io penso che non ci siano problemi ad accoglierlo e quindi votiamo per l'accoglimento dell'emendamento di Simone Vecchi. Chi è favorevole? Perfetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Quindi votiamo il punto n. 5 con l'emendamento che abbiamo già approvato, regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvazione della variazione alla componente IMU e TARI. Provvedimenti. Chi è favorevole?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Immediata esecutività. Favorevoli?

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Perfetto. Chiudiamo il Consiglio Comunale. Grazie a tutti e buona giornata.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-03-2019

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-03-2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

**Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-03-2019

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Michele Orteni

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 14-05-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 14-05-2019 al 29-05-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giorgio Mariarosaria